

IL PATTO DI STABILITA' 2013

www.servizipa.net

Aspetti generali

Il calcolo degli obiettivi

Le spese escluse dal computo del saldo

Monitoraggio e verifica del rispetto del patto di stabilità

Gli enti di nuova istituzione

Le misure sanzionatorie

Le misure antielusive

Gli enti virtuosi

Normativa e prassi

◇ *Aspetti generali* ◇

La Legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificata dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) disciplina le modalità operative del patto di stabilità, oltre che per il 2012, anche per le annualità dal 2013 al 2016.

Verranno brevemente indicati i vari aspetti che interessano la gestione del patto di stabilità per gli enti locali tra i quali, a partire dal 2013, sono compresi per la prima volta anche i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

[Torna all'inizio](#)

◇ *Il calcolo degli obiettivi* ◇

Fermo restando l'**obiettivo strutturale**, costituito da un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero, l'**obiettivo specifico** di Province e Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti è determinato applicando alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009, desunta dai certificati di conto consuntivo, le seguenti percentuali:

Percentuali da applicare dagli “enti virtuosi”

2013 dal 2014

	al 2016	
Province	18,8%	18,8%
Comuni (popolazione oltre 5000 abitanti)	14,8%	14,8%
Comuni (popolazione da 1001 a 5000 abitanti)	12,0%	14,8%

Le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che non rientrano tra gli “enti virtuosi” le percentuali da applicare verranno rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le nuove percentuali, comunque, non potranno essere superiori a:

Percentuali massime da applicare dagli “enti non virtuosi”

	dal 2014	
	2013	al 2016
Province	19,8%	19,8%
Comuni (popolazione oltre 5000 abitanti)	15,8%	15,8%
Comuni (popolazione da 1001 a 5000 abitanti)	13,0%	15,8%

Ogni ente dovrà quindi conseguire, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, un saldo di competenza mista (calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo) non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni 2007-2009, moltiplicata per la percentuale stabilita.

Per sterilizzare gli effetti connessi con il taglio dei trasferimenti determinati dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 78 del 2010 in ciascuno degli anni 2013 e successivi, l'obiettivo di saldo finanziario di competenza mista non deve essere inferiore al valore individuato in base al meccanismo sopra evidenziato, **diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti**.

Si ricorda che il bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto.

A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato da trasmettere utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it. La mancata

trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

[Torna all'inizio](#)

◇ *Le spese escluse dal computo del saldo* ◇

I commi da 7 a 16 dell'art. 31, Legge n. 183/2011, prevedono l'esclusione di una serie di voci di entrata e di spesa dal computo del saldo di competenza mista. In sintesi, sono escluse dal saldo finanziario:

- le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (commi 7, 8 e 9);
- le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni: l'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali (commi 10 e 11);
- le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT (comma 12);
- le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per il solo anno 2013 (comma 14);
- le spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (comma 15)
- per gli anni 2013 e 2014, le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (comma 16);

Le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dall'art. 31, Legge 183/2011 sono da considerarsi abrogate.

[Torna all'inizio](#)

◇ *Monitoraggio e verifica del rispetto del patto di stabilità* ◇

Gli enti sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di

competenza mista, attraverso il sito web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, secondo le modalità che verranno fissate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La certificazione del saldo finanziario conseguito (che può essere modificata fino al quindicesimo giorno successivo al termine per l'approvazione del conto consuntivo) deve essere inviata anche in forma cartacea, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, la sola sanzione prevista è quella che riguarda l'impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, e di procedere alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione.

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria, o il revisore unico, provvede a trasmettere la predetta certificazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, entro i successivi trenta giorni. Le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese fino alla data di trasmissione della certificazione.

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale é comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno.

[Torna all'inizio](#)

◇ *Gli enti di nuova istituzione* ◇

Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima.

Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

[Torna all'inizio](#)

◇ *Le misure sanzionatorie* ◇

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza l'Ente:

- é assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni sopra evidenziate. L'Ente locale inadempiente, inoltre, è tenuto a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

[Torna all'inizio](#)

◇ *Le misure antielusive* ◇

Confermate le misure 'antielusive' introdotte dal decreto legge 98/2011 (articolo 20, commi 10-12) finalizzate ad assicurare il rispetto da parte delle regioni e degli enti locali della disciplina del patto di stabilità. Le misure adottate sono le seguenti:

- nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno;
- sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno. Assegnato alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti - qualora accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive - il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie

- fino a 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione, per gli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi;

- fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per il responsabile del servizio economico-finanziario.

[Torna all'inizio](#)

◇ *Gli enti virtuosi* ◇

Il D.L. n. 98/2011, all'articolo 20, ha introdotto un meccanismo basato su criteri di virtuosità ai fini della distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti di ciascun singolo livello di governo.

A tal fine si prevede la ripartizione, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, degli enti sottoposti al patto di stabilità in due classi, definite sulla base della valutazione ponderata dei parametri di virtuosità.

L'articolo 20, comma 2, D.L. n. 98/2011, così come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 428, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), indica i seguenti parametri di virtuosità:

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard (applicabile a partire dal 2014);
- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse (applicabile a partire dal 2014);
- d) autonomia finanziaria;
- e) equilibrio di parte corrente;
- f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali stesse (applicabile a partire dal 2014);
- g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni (applicabile a partire dal 2014);
- h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale (applicabile a partire dal 2014);
- i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- l) operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente (applicabile a partire dal 2014).

Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i parametri di virtuosità sono corretti con due indicatori, il valore delle rendite catastali ed il numero di occupati.

Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli sopra elencati.

Agli enti che risulteranno collocati nella classe più virtuosa, fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, viene richiesto di conseguire un saldo obiettivo uguale a zero.

[Torna all'inizio](#)